

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

25 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

25 MAG. 1999

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA
PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 2749

OGGETTO: Rcg. CE 28 Ottobre 1996 n. 2200. Riconoscimento della qualifica di
"Organizzazione di Produttori" per la Associazione Produttori Nocciolo Alto Lazio
(A.P.N.A.L.) di Ronciglione.



OGGETTO: REG. CE 28 OTTOBRE 1996 N. 2200, RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI "ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI" PER L'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI NOCCIOLE ALTO LAZIO (A.P.N.A.L.) DI RONCIGLIONE (VT).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del mondo rurale:

VISTO il Reg. CE 28 ottobre 1996 n. 2200 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. CE 2 marzo 1997 n. 412 della Commissione, che fissa le modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

VISTA la Direttiva 30 aprile 1997 n. 6 del MIRAAF, ora Ministero delle Politiche Agricole, sull'attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5644 del 16/09/97, avente per oggetto: "Disposizioni operative per l'attuazione del Reg. CE 2200/96 n. 2200 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli";

VISTA la legge 24 aprile 1998 n. 139, concernente "disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea", con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 40;

PRESO ATTO dell'istanza documentata, presentata alla Regione Lazio in data 30 settembre 1998 ed acquisita dalla competente struttura amministrativa del settore 63° il 1° ottobre 1998 al prot. n. 8006, con la quale il sig. Bruzichies Pietro, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione "A.P.N.A.L." con sede a Ronciglione (VT), già riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 1035/72, ha chiesto il riconoscimento dell'associazione medesima quale "Organizzazione di Produttori" (OP) ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1), lettera a), categoria vi) del Reg. CE n. 2200/96 del Consiglio;

CONSIDERATO che dall'istruttoria eseguita, sulla base della documentazione prodotta, dal competente ufficio 1° del settore 63°, entro il termine perentorio di tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento, è sembrato che la predetta associazione non avesse il requisito minimo prescritto in merito al valore medio della produzione di nocciole commercializzata nel triennio 1995/1997, stabilito dal Reg. CE n. 412/97 e dalle citate normative nazionali;

CONSIDERATO che in base alle risultanze dell'istruttoria di cui sopra, veniva comunicato, con nota n. 00400 del 12/01/99, il rigetto dell'istanza di riconoscimento presentata dall'A.P.N.A.L.;

TENUTO CONTO che, in conseguenza della suddetta nota n. 00400/99, l'associazione A.P.N.A.L. avanzava, con nota n. 01275 dell'1/02/99, istanza di riesame della pratica di riconoscimento, evidenziando che per la determinazione del valore medio della



produzione commercializzata nel triennio 1995/1997, dovevano essere computati ulteriori fattori economici quali: il valore della produzione commercializzata dai nuovi associati (precedentemente non evidenziata); il valore della mancata produzione di nocciole causata dalle gelate verificatesi nella campagna 1997, di cui al D.M. 2 ottobre 1997, (precedentemente non quantificata);

RITENUTE pertinenti le ragioni formulate a supporto della predetta istanza di riesame e valutabili i fattori economici sopracitati, ciò anche in considerazione del parere favorevole espresso in merito dal MISA con nota n. 9990198 del 12/02/99;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed effettuata le necessarie verifiche e gli opportuni riscontri, in particolare sul: numero di produttori aderenti; volume della produzione commercializzabile con riferimento alla produzione commercializzata nel triennio 1995/1997;

VISTA la relazione che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale si evince che l'associazione A.P.N.A.L., con sede a Ronciglione (VT), possiede i requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento richiesto ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96;

PRESO ATTO degli impegni statutari ed amministrativi assunti dalla suddetta associazione in conformità all'art. 11 del citato Reg. CE 2200/96;

CONSIDERATO opportuno, al fine di dare continuità giuridica al riconoscimento ministeriale già concesso all'A.P.N.A.L. ai sensi del Reg. CEE n. 1035/72, stabilire la decorrenza del presente atto al 1° gennaio 1999;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

DELIBERA

in conformità con le premesse, di concedere all'Associazione Produttori Nocciola Alto Lazio "A.P.N.A.L.", con sede legale a Ronciglione (VT) - Viale 5 Giugno s.n.c. - con decorrenza 1° gennaio 1999, il riconoscimento della qualifica di "Organizzazione di Produttori" (OP), ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1), lettera a), categoria vi) del Reg. CE n. 2200/96 del Consiglio e successivi regolamenti attuativi, dispendono l'iscrizione nell'apposito elenco regionale previsto con la deliberazione n° 5644 del 16/09/97 citata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini della legge n. 127/97, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

15 GIU. 1999



Lu

RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA - SVOLTA NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE 28/10/96 N. 2200 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5644/97 - INERENTE L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI "OP." PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE "A.P.N.A.L." DI RONCIGLIONE (VT) - AI SENSI DELL'ART. 11 - LETTERA A) - PER LA CATEGORIA VI° FRUTTA A GUSCIO

Il sottoscritto Salvatore Montoneri, funzionario in servizio presso il settore 63° dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale della Regione Lazio, indicato con D.G.R. n. 5644 del 16/5/97 responsabile del procedimento amministrativo inerente l'attuazione della normativa comunitaria sulla nuova D.C.M. citata in oggetto, ha effettuato, a seguito dell'istanza di richiesta avanzata con nota n.01273 dell'11/02/99, una nuova istruttoria in merito alla domanda presentata in data 30/09/98 dall'associazione "A.P.N.A.L." di Ronciglione (VT), già riconosciuta ai sensi del Reg. CEE n. 1035/78 ed iscritta al n. 10 nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori di frutta a guscio ai sensi dell'art. 5 della L. 622/87, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "OP." ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96; a tale riguardo ha operato gli opportuni accertamenti necessari al fine di accertare in particolare:

- a) il numero dei soci aderenti all'associazione;
- b) il valore della produzione commercializzata nel 1995;
- c) il valore della produzione commercializzata nel 1996;
- d) il valore della produzione commercializzata nel 1997;
- e) il valore medio della produzione commercializzata nel triennio '95/'97;

Queste le risultanze:

- 1) il numero di soci è pari a 133, 179 singoli + 4 cooperative;
- 2) produzione commercializzata direttamente dall'APNAL nel 1995L. 2.789.399.587;
produzione commercializzata dal nuovo socio (Associmina) nel 1995.....L. 162.837.152;

TOTALE 1995.....L. 2.952.236.719;
- 3) produzione commercializzata direttamente dall'APNAL nel 1996.....L. 605.794.075;
produzione commercializzata dal nuovo socio (Associmina) nel 1996.....L. 1.055.409.073;

TOTALE 1996.....L. 1.661.403.148;



- 4) produzione commercializzata direttamente
dall'APNAL nel 1997.....£. 5.393.929.274;
produzione commercializzata dal nuovo socio
(Associmina) nel 1997.....£. 121.882.859;
TOTALE 1997.....£. 5.515.812.133;
- 5) TOTALE PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA(2+3+4)
NEL TRIENNIO 1995/1997.....£.10.129.472.000
- 6) valore della mancata produzione di nocciole
a causa delle gelate verificatesi durante
la campagna 1997 (q.li: 8394 x £. 523,600)= £. 4.367.804.400;
- 7) TOTALE PRODUZIONE VALUTABILE 1995/1997 £.12.998.676.400;
- 8) VALORE MEDIO DELLA PRODUZIONE DEL TRIENNIO 1995/1997
£. 4.332.892.000
=====

ACCERTATO: Il possesso dei requisiti prescritti che, relativamente alla categoria di D.P. "frutta a guscio", sono stati verificati in un numero simile di produttori associati pari a 30, e nel valore medio della produzione commercializzata e/o valutabile, nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento (1995), pari a 5 milioni di ECU (1 ECU=£.1936,50) equivalente a £. 9.697.550.000, si esprime parere favorevole alla concessione del riconoscimento richiesto dall'A.P.N.A.L. di Sorveglianza (V), ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 2800/95, inclusa al per la categoria vi) frutta a guscio.

Il Funzionario relatore

Salvatore
(M. Coreri Salvatore)

Sede, 31 marzo 1999





12 FEB. 1999

Roma, 19.....

Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Divisione
Prot. N. 9902/98 Posiv.....

FEI/DET
25-2-99
[Signature]

M.
L'UNAPROA
Via F. de Sanctis, 11
00195 ROMA

OGGETTO: Quèrati relativi alla pratica di riconoscimento dell'associazione APNAL.

ASSESSORATO SVILUPPO SISTEMA AGRICOLO E MONDO RURALE
02 MAR. 1999
Prot. 02495 Sett.

Decisioni
04/03/99
[Signature]

Alla Regione Lazio
Assessorato Sviluppo Sistema
Agricolo - Settore 63
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA
c.a. dr. Armando Ferlicca

Con nota del 25 gennaio 1999, l'UNAPROA ha chiesto allo scrivente Ministero un parere in merito all'istanza di riconoscimento presentata nel 1998 dall'associazione di produttori di nocciole APNAL, con sede in Ronciglione (VT), ai sensi del reg. CE 2200/96, art. 11.

In particolare, la predetta unione chiede di conoscere se nel calcolo della media del valore della produzione del triennio 1995/1996/1997, precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, si possa tenere in considerazione:

1. il valore della produzione delle nocciole (stimato in £. 2.767.000.000) non raccolte nella campagna 96/97 a causa degli eventi calamitosi di cui al Decreto ministeriale in G.U. n.241/97,
2. il valore delle nocciole commercializzate dall'associazione ASSOCIMINA anteriormente alla sua adesione all'APNAL
3. il valore di una partita di nocciole (stimato in £. 1.600.000.000) conferita all'associazione nella campagna 1995/96, ma non commercializzata a causa di appropriazione indebita da parte di un soggetto terzo.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

- a) in ordine al punto 1. inerente la mancata produzione dovuta al verificarsi di eventi calamitosi, si ritiene che, nella misura accertata dall'autorità competente, il relativo valore debba concorrere alla determinazione della media del valore di fatturato del triennio preso in considerazione.

Centro di Riproduzione e Stampa - M.P.A.





Roma, _____ 19____

Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Al _____

Divisione _____
Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

- b) in merito al secondo quesito, si precisa che la produzione che concorre alla determinazione del parametro minimo necessario al riconoscimento è quella commercializzata dai produttori aderenti all'O.P. al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, sulla base di quanto stabilito dal reg. CE 412/97, art.2. Ne consegue che rientra nel calcolo del valore medio di fatturato del triennio 1995/96/97, anche la produzione dei soci dell'ASSOCIMINA che hanno aderito all'APNAL, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 6 del 18.4.97, all.2/a.1.
- c) Sulla questione posta al punto 3, concernente l'inclusione nella media triennale della produzione regolarmente conferita dai soci, ma oggetto di appropriazione indebita da parte di terzi, questa Amministrazione provvederà a formulare un apposito quesito alla Commissione dell'Unione Europea, in merito alla possibilità di considerare tale produzione contabilizzabile ai fini della determinazione della media triennale suddetta.

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

al
bel
Copia conforme
del Sistema Agricolo e di Sviluppo
1995/96/97
1997/98/99

